

ACCORDO SULLA REPERIBILITA'

Il Coordinamento Nazionale RSU e la Direzione I.B.M.

con il presente accordo regolano in IBM il ricorso all'istituto della reperibilità, applicabile a tutti i settori aziendali, limitatamente ai casi in cui esistano comprovate esigenze tecnico organizzative che richiedano attività oltre il normale orario di lavoro altrimenti non risolvibili con gli attuali regimi di orario.

Per reperibilità si intende la possibilità per il singolo lavoratore di essere contattato dall'azienda, al di fuori del normale orario di lavoro e all'interno di un predeterminato arco temporale, per intervenire su problematiche relative a clienti e /o ambienti aziendali.

Tutti i lavoratori dei reparti coinvolti saranno inseriti, sulla base delle specifiche esigenze, in turni di reperibilità come da mappa in allegato A.

Su richiesta della Rsu locale o, in mancanza della medesima, del Coordinamento Nazionale saranno esaminati casi eccezionali di impedimento alla reperibilità.

Ulteriori turni di reperibilità saranno oggetto di comunicazione e, su richiesta, di esame preventivo con la RSU locale o, in mancanza della medesima, con il Coordinamento Nazionale.

Semestralmente verrà fornito alla RSU un consuntivo sulla reperibilità effettuata e sulle prestazioni effettive, suddivise per singola direzione e numero complessivo di lavoratori interessati, secondo lo schema attualmente in uso in tema di informativa a consuntivo per gli straordinari, secondo lo schema attualmente utilizzato per Milano e Segrate.

Il calendario delle reperibilità dovrà essere reso noto almeno con un mese di anticipo.

La reperibilità, salvo casi eccezionali, non potrà avere frequenza superiore ad una settimana o 7 gg nell'arco di un mese e comprendere più di un sabato e/o una domenica al mese.

In caso di necessità ai lavoratori coinvolti nella reperibilità verranno forniti in comodato temporaneo, se non ne dispongano abitualmente, un port-it ed un telefono cellulare.

Il trattamento previsto per il lavoratore impegnato nella reperibilità è il seguente:

Arco Temporale	Trattamento
Per l'intera settimana	28 ore di retribuzione omnicomprensive
Negli altri casi	retribuzione del 33% delle ore di copertura in orario diurno (08-20) e 25% delle ore di copertura notturne (20-08)

In caso di intervento effettivo, in aggiunta al trattamento di reperibilità, sarà riconosciuto:

A. pagamento delle spese di viaggio come da normativa aziendale vigente alla data, ove applicabile, qualora il viaggio relativo sia da intendersi aggiuntivo rispetto a quanto effettuato normalmente dal lavoratore interessato

B. bonus di tre ore al primo intervento per turno di reperibilità

C. pagamento delle ore di intervento effettivo, compreso l'eventuale tempo viaggio (come sopra specificato), secondo lo schema seguente:

Domenica e festivi	pagamento sola maggiorazione 65% in orario diurno pagamento sola maggiorazione 80% in orario notturno recupero retribuito totale delle ore, con arrotondamento alla mezza giornata superiore
22:00 - 07:00	pagamento attività lavorativa con maggiorazione del 65% e recupero retribuito delle ore effettuate
Sabato	maggiorazione 65%, recupero retribuito di metà delle ore effettuate e pagamento dell'altra metà

ACCORDO SULLA REPERIBILITA'

Altri orari	maggiorazioni in uso in azienda alla data
-------------	---

Nel caso di prestazione effettiva di almeno tre ore in orario notturno (nella fascia 00:00 - 6:00), il recupero, qualora contemplato, dovrà essere effettuato il primo giorno lavorativo, successivo a quello della prestazione.

Per quanto attiene le ipotesi in cui il lavoratore sia, su chiamata, richiesto di operare dalla propria abitazione o dal diverso luogo presso il quale sia in reperibilità, verrà liquidato un bonus di 1,5 ore per la sola prima chiamata oltre a un importo pari alle ore effettivamente lavorate e risultanti dalla rapportistica di intervento con una franchigia di 30 minuti complessivi per singolo turno di reperibilità intendendo per il medesimo l'arco temporale intercorrente tra la fine dell'orario di lavoro del giorno precedente e l'inizio dell'orario di lavoro del giorno successivo.

In caso di successivo intervento nello stesso turno di reperibilità con necessità di uscita il sopra indicato bonus di 1,5 ore confluirà nel bonus ordinario di call out di tre ore.


L'azienda provvederà, nei tempi tecnicamente necessari, e comunque entro 3 mesi dalla data odierna, a definire:

- ♦ uno o più codici nell'applicazione rilevazione presenze per la registrazione delle ore di reperibilità, che originino automaticamente il pagamento della indennità relativa.
- ♦ i codici nell'applicazione rilevazione presenze corrispondenti alle diverse tipologie di prestazione effettivamente svolta, che sulla base delle quantità, originino i pagamenti corrispondenti.


Il presente accordo annulla e sostituisce ogni prassi aziendale applicata o precedente intesa intercorsa e accordi sottoscritti tra le parti avente per oggetto il tema della reperibilità.

3 ottobre 2000

p. la Direzione



p. il Coor.to Naz.le RSU IBM Italia S.p.A.



Alfio Barbani
Maurizio